

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2  
00153 Roma  
Tel. 06/58.300.213  
Fax.: 06/58.16.389

**Sede operativa nazionale**

Viale Bacchiglione n° 16  
20139 - Milano  
Tel. 02/53.93.539 r.a.  
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



Roma, 28 Ottobre 2013

**COS13309  
SM**

**Oggetto: Costi minimi. Nuovo chiarimento del Ministero dei Trasporti sul calcolo del costo chilometrico.**

Nuovo chiarimento del Ministero dei Trasporti sui costi minimi, in risposta ad quesito posto da un'associazione di categoria. In particolare, è stato chiesto al Ministero se fosse compatibile con il dettato normativo dell'art. 83 bis della Legge 133/2008, un calcolo per scaglioni del costo minimo complessivo, in cui quest'ultimo era dato dalla somma dei costi minimi previsti per ognuna delle fasce chilometriche comprese nella tratta da percorrere.

Un esempio per chiarire meglio quanto sopra. Secondo le tabelle del mese di Settembre u.s., il costo minimo relativo ad una percorrenza di 350 Km per un veicolo di massa superiore alle 26 ton, ammonta a **572,95 € (1,637 €/Km x 350 Km)**.

Nel quesito posto dall'associazione è stato chiesto se, anziché procedere come sopra, il costo minimo potesse essere calcolato per ognuna delle fasce chilometriche che compongono la distanza totale e quindi, nell'esempio appena fatto, seguendo questo schema:

| Fasce chilometriche | Costo minimo              |
|---------------------|---------------------------|
| Da 101 a 150 Km     | 1,925 x 49 Km = 94,325 €  |
| Da 151 a 250 Km     | 1,797 x 99 Km = 177,903 € |
| Da 251 a 350 Km     | 1,637 x 99 Km = 162,03 €  |
| <b>TOTALE</b>       | <b>434,291 €</b>          |

Come si può ben vedere, le due procedure restituiscono dei costi complessivi sensibilmente diversi (572, 95 € contro 434, 29 €).

Ebbene, con una nota del 21 Ottobre u.s., il Ministero ha affermato che le norme attuali **non consentono un calcolo per scaglioni del costo minimo complessivo, il quale, invece, deve essere determinato per l'intera tratta chilometrica da percorrere.** Ogni differente impostazione, chiarisce il Ministero, "costituisce una forzatura del dato normativo e delle deliberazioni dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, posto che ogni singola fascia di percorrenza esprime una differente incidenza dei costi in relazione alla lunghezza della tratta, che risulterebbe snaturata ove si operasse una sommatoria dei valori di costo riferiti ad ogni singola fascia di percorrenza".

Cordiali saluti